



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE SULLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE, FIRMATA A LONDRA IL 17 MAGGIO 2023

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro, ai fini della ratifica, la Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmata a Londra il 17 maggio 2023.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n.1 del 15 febbraio 2023 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 27 luglio 2023.

La suddetta Convenzione costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e il Regno Unito e rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 26 intese sottoscritte a tutt'oggi, di cui 25 sono in vigore. Si evidenzia che, fra queste ultime, se ne annoverano 11 con Paesi dell'Unione Europea.

La succitata Convenzione può essere così brevemente illustrata.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono le imposte applicate in base all'imposta generale sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche e imprese individuali. Per quanto



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

concerne invece il Regno Unito, le imposte considerate sono l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società e l'imposta sulle plusvalenze.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave della Convenzione. Particolarmente importante è l'Articolo 4 che tratta della residenza e definisce che cosa si intenda per "residente di uno Stato Contraente" per San Marino e per il Regno Unito, sia per le persone fisiche che per le giuridiche. L'Articolo specifica altresì le modalità per determinare la residenza delle persone fisiche e di quelle giuridiche nei casi in cui queste siano residenti di entrambi gli Stati Contraenti.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intende per "stabile organizzazione", sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli Articoli da 6 a 9 della Convenzione disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea internazionale e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Ai sensi dell'Articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'impiego in traffico internazionale di navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare gli utili da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali utili, si tiene in debito conto delle altre disposizioni della Convenzione e che le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Gli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

Per i dividendi e interessi è prevista una tassazione concorrente fra i due Stati Contraenti sulla base delle casistiche e ripartizioni impositive concordate fra le Parti



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

e specificate negli Articoli. Per i canoni è stabilita invece una tassazione esclusiva nello Stato Contraente di residenza del beneficiario effettivo degli stessi.

Gli Articoli 13 e 14 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento delle plusvalenze e dei redditi da lavoro dipendente, l'Articolo 15 contiene disposizioni relative ai compensi, gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'Articolo 16 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 17 sulle pensioni, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Nonostante le suddette disposizioni, le pensioni e altri pagamenti effettuati nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'Articolo 18 regola la tassazione dei funzionari pubblici mentre gli Articoli 19 e 20 regolano, rispettivamente, l'imposizione di professori, insegnanti e ricercatori e di studenti e apprendisti. La tassazione delle altre tipologie di reddito non specificate nella Convenzione è trattata all'Articolo 21.

L'Articolo 22 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato Contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o a un obbligo a essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposti i nazionali di detto altro Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza.

La procedura di reciproco accordo per una soluzione di eventuali controversie è prevista all'Articolo 24.

L'Articolo 25 della Convenzione concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispondente Articolo nel Modello di Accordo OCSE del 2017, mentre all'Articolo 26 viene sancito che le disposizioni in questo contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'Articolo 27 prevede le limitazioni all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione, mentre gli Articoli 28 e 29 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

La Convenzione è corredata da un Protocollo contenente disposizioni integrative agli Articoli 5 (Stabile organizzazione) e 8 (Navigazione marittima ed aerea internazionale).

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere quindi al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmata a Londra il 17 maggio 2023.